

Spettabili  
**CLIENTI E LORO INDIRIZZI**

***Inviata via mail***

**Circolare n. 03/2018 del 13.02.2018**

## **Novità nella disciplina dei "Buoni Pasto"**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.M. 7 giugno 2017 n. 122**, entrato **in vigore il 9 settembre 2017**, con la presente informativa illustriamo le principali novità introdotte in tema di spendibilità dei buoni pasto anche alla luce di alcuni chiarimenti pervenuti nel frattempo.

➤ **DEFINIZIONE**

Il buono pasto è un "documento di legittimazione" - anche in forma elettronica - che attribuisce, al titolare, il *diritto ad ottenere il servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore facciale del buono e, all'esercizio convenzionato, il mezzo per provare l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione*".

➤ **BENEFICIARI**

I buoni possono essere utilizzati dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato (co.co.co.).

➤ **CONTENUTO DEI BUONI PASTO**

I buoni pasto possono essere emessi **in forma cartacea o elettronica** e dovranno indicare: il codice fiscale o la ragione sociale del datore e della società che li emette, il valore del buono espresso in Euro, il termine entro il quale i buoni devono essere utilizzati, lo spazio per la firma del lavoratore e per il timbro dell'esercizio presso il quale verranno utilizzati. Nel caso di buono pasto elettronico le informazioni necessarie saranno associate ai medesimi in fase di memorizzazione sul relativo carnet elettronico (data di utilizzo e firma associata con codice identificativo riconducibile al titolare).

I buoni pasto non possono essere ceduti a soggetti diversi dal beneficiario, neanche a titolo gratuito.

➤ **COME UTILIZZARE I BUONI**

I buoni possono essere utilizzati presso bar, supermercati, mense e spacci aziendali, agriturismi, mercati rionali; vanno usati per intero, cioè per tutto il valore indicato nel documento e pertanto non danno diritto ad ottenere alcun resto.

Le nuove norme stabiliscono, inoltre, che i buoni pasto possono essere utilizzati anche cumulativamente: il limite massimo di buoni spendibili nello stesso esercizio è pari ad otto e potranno essere utilizzati **anche in giornate non lavorative**.

Dal punto di vista fiscale, a parte l'innalzamento del limite di esenzione giornaliero introdotto dalla legge di stabilità 2015 per i buoni elettronici, tutto rimane invariato. Pertanto **la non imponibilità** - ai fini contributivi e fiscali - **dei buoni pasto è di Euro 5,29 Euro giornalieri per i buoni pasto cartacei e di Euro 7 giornalieri per i buoni pasto elettronici**.

Lo Studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti in merito e con l'occasione porge cordiali saluti.

  
Studio Suardi Claudio